

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1986, ORE 9,15. —  
*Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI.* — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno, Raffaele Costa e per il lavoro e la previdenza sociale, Andrea Borruso e Pino Leccisi.

Dopo inversione dell'ordine del giorno, richiesta dal deputato Franco FOSCHI, la Commissione passa all'esame del disegno di legge n. 3642 e proposte di legge abbinata.

#### Disegno e proposte di legge:

**Disciplina della occupazione in Italia di lavoratori subordinati stranieri extracomunitari (3642).**  
 (Parere della I, della II, della III, della IV e della XIV Commissione);

**Ferrari Marte ed altri: Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine (231).**

(Parere della I, della III, della IV, della V e della XII Commissione);

**Gorla ed altri: Norme in materia di collocamento e trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine (588).**

(Parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VIII e della XII Commissione).

**Foschi ed altri: Norme concernenti diritti e garanzie degli immigrati extracomunitari in Italia (796).**

(Parere della I della II, della IV, della V, della VI, della VIII e della XII Commissione);

**Samà ed altri: Norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine (961).**  
 (Parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VIII e della XII Commissione).

(*Seguito della discussione e approvazione*).

La Commissione passa all'articolo 14, primo articolo del titolo recante regolarizzazione delle situazioni pregresse, che è del seguente tenore:

1. I lavoratori stranieri dipendenti o autonomi, i rifugiati di fatto e le loro famiglie che a qualsiasi titolo risiedono o dimorano in Italia al momento della presente legge, nonché i datori di lavoro che a qualsiasi titolo impieghino lavoratori stranieri, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio del Ministero del lavoro entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Servizio di cui all'articolo 3 della presente legge, coadiuvato dall'Ispettorato del lavoro, provvede a dare la massima pubblicità alla disposizione di cui al presente comma attraverso i patronati e le

forze sociali e a regolarizzare le posizioni pregresse. Ogni altro eventuale provvedimento, motivato da ragioni diverse da quelle di lavoro, è assunto nel pieno rispetto di tutti gli accordi e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera dei patronati o delle organizzazioni sociali.

2. La regolarizzazione comporta per il lavoratore immigrato clandestinamente:

a) il riconoscimento di tutti i diritti di cui all'articolo 12 e 13 della presente legge se trattasi di lavoratore già occupato;

b) l'ingresso nelle liste di collocamento secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della presente legge, se trattasi di lavoratore disoccupato;

c) l'automatica concessione in ogni caso dell'autorizzazione al lavoro, senza la applicazione di alcuna sanzione.

3. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore straniero dimora potrà procedere al suo riconoscimento attraverso l'acquisizione di un congruo numero di testimonianze di lavoratori provenienti dallo stesso Paese del lavoratore che ha fatto domanda di regolarizzazione.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad emanare tempestivamente ogni altra disposizione regolamentare e ad addestrare il personale per i necessari adempimenti.

5. Coloro che non ottemperano all'obbligo di cui al presente articolo incorrono nelle sanzioni previste dall'articolo 12.

Ad esso sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire gli articoli 14 e 15 con il seguente:*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il datore di lavoro che a tale data occupava alle proprie dipendenze lavoratori extracomuni-

tari assunti senza la prescritta autorizzazione al lavoro è tenuto a richiedere al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione il rilascio della predetta autorizzazione ai fini della regolarizzazione dei relativi rapporti di lavoro. La richiesta di regolarizzazione può essere presentata anche dai lavoratori extracomunitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, erano titolari di un rapporto di lavoro subordinato instaurato senza la prescritta autorizzazione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i datori di lavoro che intendano assumere con rapporto di lavoro subordinato lavoratori extracomunitari, presenti in Italia alla stessa data, possono chiedere la prescritta autorizzazione al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione anche se i predetti lavoratori non sono iscritti nelle liste ordinarie di collocamento ovvero negli elenchi speciali di cui al comma 4. Dopo tale data le assunzioni possono effettuarsi solo tra gli iscritti in dette liste o elenchi secondo le norme previste nei successivi commi.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori extracomunitari che alla data stessa erano disoccupati, per effetto della cessazione di precedenti accertati rapporti di lavoro subordinato anche irregolari svoltisi negli ultimi dodici mesi, per un periodo complessivo di almeno sei mesi, possono chiedere di essere iscritti nelle liste ordinarie di collocamento con i criteri e le modalità previste per i lavoratori nazionali, comprese quelle relative al rilascio del libretto di lavoro.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini extracomunitari, che alla data stessa risultavano essere presenti in Italia, qualora intendano svolgere una attività lavorativa subordinata, possono chiedere di essere iscritti in appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Se entro il termine di sei mesi dalla data di iscrizione in detti elenchi il cittadino extra-

comunitario non ha trovato una occupazione è cancellato d'ufficio dagli elenchi e di ciò è data comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza per i provvedimenti di competenza.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili nei confronti dei lavoratori e dei cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno rilasciato a tali fini dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza.

6. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui al comma 4 possono essere avviati, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, in relazione alle richieste nominative o di quelle numeriche che gli organi del collocamento territorialmente competenti non siano stati in grado di soddisfare con lavoratori nazionali comunitari o extracomunitari iscritti nelle proprie liste di collocamento. I lavoratori iscritti negli elenchi speciali di cui al comma 4 godono della parità di trattamento prevista dall'articolo 1.

7. L'attività lavorativa effettivamente prestata prima delle richieste di cui al comma 1 è riconosciuta, entro i limiti prescrizionali, oltre che ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, ai fini delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la disoccupazione involontaria. I contributi relativi sono calcolati sulla base dei minimali della retribuzione valevole ai fini contributivi e versati senza le maggiorazioni previste per ritardato pagamento entro il termine di cui al comma 1 limitatamente ai periodi anteriori al medesimo. Tali disposizioni si applicano anche a rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che dichiarati ai sensi del comma 1.

8. Il datore di lavoro che abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di cui al comma 1 non è punibile per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro nonché per le violazioni delle posizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. Le stesse disposizioni si applicano ai datori di lavoro che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dichiarino pregressi rapporti di lavoro subordinato cessati anteriormente a tale data.

9. Al datore di lavoro che non abbia adempiuto all'obbligo prescritto nel comma 1 entro il termine ivi previsto, ovvero che non abbia provveduto a porre termine al rapporto di lavoro del lavoratore extracomunitario entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo di autorizzazione da parte del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, si applicano le pene previste dal comma 3 dell'articolo 9.

10. I lavoratori extracomunitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano contravvenuto alle disposizioni sul soggiorno di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, non sono punibili qualora, entro tre mesi dalla data medesima, si presentino all'autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano per rendere la dichiarazione di soggiorno e dichiarare la propria situazione lavorativa.

14. 12.

GOVERNO.

*All'articolo 14, comma 1, dopo le parole: al momento, aggiungere le seguenti: dell'entrata in vigore.*

14. 1.

IL RELATORE.

*All'articolo 14, comma 1, dopo la parola: legge, aggiungere: Trascorso tale termine i datori di lavoro ed i lavoratori stranieri che non ottemperano all'obbligo*

di cui al presente articolo, incorreranno nelle sanzioni previste dagli articoli 11, comma 2, e 14, comma 4 della presente legge.

14. 9.

FLORINO, SOSPIRI, TRINGALI.

*All'articolo 14, comma 1, dopo le parole: lavoratori stranieri, aggiungere le seguenti: purché non già regolarizzati.*

14. 2.

IL RELATORE.

*All'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 30 giorni, con le seguenti: 90 giorni.*

14. 3.

IL RELATORE.

*All'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 30 giorni, con le seguenti: 90 giorni.*

14. 10.

SOSPIRI, FLORINO, TRINGALI.

*All'articolo 14, comma 1, dopo la parola: lavoro, aggiungere le seguenti: e Ministero dell'interno.*

14. 8.

SOSPIRI, FLORINO, TRINGALI.

*All'articolo 14, comma 2, lettera a), sostituire la parola: ingresso, con la seguente: iscrizione.*

14. 4.

IL RELATORE.

*All'articolo 14, comma 3, sopprimere le parole: sprovvisto di documenti, o.*

14. 11.

SOSPIRI, FLORINO, TRINGALI.

*All'articolo 14, comma 3, dopo la parola: scaduti, aggiungere le parole: si potrà procedersi al riconoscimento attraverso*

l'acquisizione delle sue generalità dal paese di provenienza.

14. 7.

SOSPIRI, FLORINO, TRINGALI.

*All'articolo 14, comma 5, sostituire le parole: nelle sanzioni previste dall'articolo 12, con le seguenti: nella multa prevista dall'articolo 11.*

14. 5.

IL RELATORE.

*All'articolo 14, comma 5, aggiungere le seguenti parole:*

Qualora nella medesima inottemperanza incorra il lavoratore straniero immigrato, essa è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.

14. 6.

IL RELATORE.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

Per gli stranieri clandestini presenti sul nostro territorio che svolgono attività di ambulante, i senza fissa dimora e per tutti coloro che svolgono attività perseguibili dal nostro codice è previsto l'immediato rimpatrio.

14. 01.

FLORINO, SOSPIRI, TRINGALI.

Il relatore Franco FOSCHI osserva che la sostanza dell'emendamento del Governo è pressoché identica al testo della Commissione. L'unica vera differenza è rappresentata dal comma 7 dell'emendamento governativo, che reca una previsione corretta e intenzioni condivisibili, ma che comporterebbe, ove approvato, il ritorno del testo alla V Commissione per il parere. È pertanto opportuno che questa norma sia ripresentata eventualmente

al Senato o nella sede della riforma delle pensioni.

Raccomanda quindi l'approvazione dei suoi emendamenti, nonché dell'emendamento 14. 10; invita i presentatori a ritirare l'emendamento 14. 8 e l'articolo aggiuntivo 14. 01; è contrario agli emendamenti 14. 9, 14. 11 e 14. 7.

Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Andrea BORRUSO presenta innanzitutto un emendamento 14. 13 al comma 1 del testo del Comitato ristretto, perché si faccia riferimento non al servizio di cui all'articolo 3, ma « ai competenti servizi » del Ministero del lavoro.

Dopo aver dichiarato di insistere sul comma 7 dell'emendamento 14. 12, dichiara di concordare per il resto con il relatore.

Il deputato Marte FERRARI osserva che l'articolo 14 rappresenta un punto centrale del testo, e che la questione disciplinata dal comma 7 dell'emendamento 14. 12 è risolvibile sulla base delle norme generali già vigenti. Concorda pertanto con il relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 14. 12, approva l'emendamento 14. 1, respinge l'emendamento 14. 9, approva gli emendamenti 14. 2 e 14. 4, gli identici emendamenti 14. 3 e 14. 10 e l'emendamento 14. 13.

Il deputato Michele FLORINO accetta quindi la richiesta del relatore di ritirare l'emendamento 14. 8, rinviando l'esame della questione all'esame del disegno di legge presentato dal ministro dell'interno.

La Commissione approva quindi l'emendamento 14. 4, respinge gli emendamenti 14. 11 e 14. 7, approva gli emendamenti 14. 5 e 14. 6 ed approva infine l'articolo 14, nel testo modificato.

Il deputato Michele FLORINO protesta perché si è iniziato subito, contrariamente alle indicazioni dell'ordine del

giorno della Commissione, l'esame di questo provvedimento.

Il Presidente Vincenzo MANCINI precisa che la Commissione ha ritualmente disposto un'inversione dell'ordine del giorno e che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è stato avvisato direttamente di ciò, tanto che la seduta è iniziata solo quando un rappresentante di tale gruppo è stato presente in Commissione.

Il deputato Michele FLORINO osserva che la questione da lui sollevata non ha nulla a che vedere con il suo gruppo, poiché la vera questione è che con un colpo di mano si è impedito ad un deputato di partecipare ad una parte dei lavori su questo provvedimento.

Dietro richiesta del relatore, accetta comunque di ritirare l'articolo aggiuntivo 14. 01, rinviando l'esame del relativo problema al provvedimento presentato dal ministro dell'interno.

La Commissione passa quindi all'articolo 15, che è del seguente tenore:

1. Contro ogni eventuale diniego relativo alla fase di regolarizzazione è ammesso ricorso da parte dell'interessato innanzi alla magistratura ordinaria.

2. Ai lavoratori stranieri si applicano le norme del codice civile e la convenzione europea sui diritti dell'uomo, indipendentemente dalla cittadinanza.

3. La perdita del posto di lavoro non costituisce in ogni caso motivo di espulsione.

4. I lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva alla entrata in vigore della presente legge sono immediatamente rimpatriati, con il rispetto delle garanzie e procedure internazionali relative ai diritti umani. Sono altresì rimpatriati con le stesse garanzie i lavoratori stranieri i quali, entro i termini previsti dalla presente legge, non avranno inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione a norma del precedente articolo 14.

Ad esso sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 15 sostituire il comma 1 con il seguente:*

Contro ogni eventuale diniego relativo alla fase di regolarizzazione è ammesso ricorso dell'interessato dinanzi al tribunale, da proporre entro quindici giorni dall'atto al quale si riferisce. Il tribunale decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

15. 3.

SOSPIRI, FLORINO, TRINGALI.

*All'articolo 15, sopprimere il comma 1.*

15. 1.

FLORINO, SOSPIRI, TRINGALI.

*Al comma 1, sostituire la parola: ordinaria con la seguente: amministrativa.*

15. 2.

GOVERNO.

Il relatore Franco FOSCHI precisa che i rapporti fra i gruppi e i singoli deputati sono sempre stati improntati alla massima correttezza, e che vi è stato d'altronde sufficiente tempo per riflettere sulle singole questioni coinvolte da questo provvedimento. Oltretutto, alle 8,30 si è svolto un Comitato ristretto, al quale il deputato Florino era però assente.

Presenta quindi un emendamento 15. 4, soppressivo del comma 3, il cui contenuto è già stato anticipato all'articolo 10 da un emendamento del Governo.

È quindi favorevole all'emendamento del Governo e contrario agli altri.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 15. 3 e 15. 1, e approva gli emendamenti 15. 2 e 15. 4, nonché l'articolo 15, nel testo modificato.

La Commissione passa quindi al seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

Il Ministro dell'interno di concerto con le prefetture, gli organi di polizia, le regioni ed i comuni interessati al fenomeno delle immigrazioni clandestine adotterà gli opportuni provvedimenti per la individuazione di tutti gli stranieri che non intendono regolarizzare la loro posizione nel tentativo di restare sul nostro territorio in una posizione di clandestinità al fine di evadere dalle sanzioni previste dalla legge.

15. 01.

FLORINO.

Il deputato Michele FLORINO insiste su di esso, dopo che il relatore ne ha, per i motivi già espressi per l'articolo aggiuntivo 14. 01, chiesto il ritiro.

La Commissione respinge quindi l'articolo aggiuntivo 15. 01 e passa all'articolo 16, facente parte del titolo che reca la copertura finanziaria, che è del seguente tenore:

Alla spesa necessaria per il funzionamento della Consulta, nonché al funzionamento del servizio e all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, si fa fronte attingendo ai singoli capitoli di spesa del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le relative competenze, nonché ai proventi contravvenzionali derivanti dall'attività dell'Ispettorato del lavoro.

Ad esso è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 16 con il seguente:*

« Alla spesa necessaria per il funzionamento della Consulta di cui all'articolo 2, nonché del servizio di cui all'articolo 3, della presente legge, valutata in lire 60 milioni annui, si fa fronte a carico del

capitolo 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corrispondenti capitoli per gli anni successivi ».

16. 1.

IL RELATORE.

La Commissione approva quindi l'emanato 16. 1, favorevoli il relatore e il Governo.

Il Presidente Vincenzo MANCINI passa quindi alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

Il deputato Marte FERRARI osserva che, a conclusione di un dibattito vivace, si perviene all'approvazione di un provvedimento importante, specialmente in questo travagliato momento politico interno e internazionale.

Questa soluzione testimonia del fatto che i problemi si rivolgono solo con il dialogo e non ricorrendo a soluzioni repressive, e d'altronde anche il Governo ha contribuito ad essa, cominciando dalla separazione, a livello di iniziativa legislativa, dei problemi inerenti alla sicurezza pubblica da quelli relativi al lavoro e alla previdenza sociale.

Questi motivi spiegano il voto favorevole del gruppo del PSI sul provvedimento elaborato dalla Commissione.

Il deputato Giancarla CODRIGNANI dichiara il voto favorevole della sinistra indipendente, che prende atto con soddisfazione del compimento di un atto di doveroso adempimento degli impegni internazionali assunti dall'Italia.

Spera che l'attuazione di questa legge consenta ai lavoratori stranieri di uscire dalla condizione di mortificazione e di vero e proprio sfruttamento in cui versano tuttora, ed auspica che anche le norme sull'ingresso ed il soggiorno, proposte dal ministro dell'interno, si rivelino strumenti di promozione civile e non misure vessatorie.

Il deputato Francesco SAMA osserva che si sta pervenendo, dopo anni di colpevole ritardo, al varo di un provvedimento storico, che sancisce il riconoscimento e la tutela dei lavoratori stranieri in Italia, ciò che fa onore al nostro paese.

Il provvedimento avvia a soluzione positiva un problema tanto drammatico quanto per noi nuovo, oltre a fronteggiare lo sfruttamento disumano degli immigrati da paesi extracomunitari, e ciò nonostante i tentativi di vanificare, anche attraverso i numerosi preannunci di decreti in materia, il lavoro della Commissione.

Pur non trattandosi del testo che il PCI avrebbe voluto, i comunisti esprimeranno un voto favorevole perché esso rappresenta un passo avanti.

Il deputato Michele FLORINO prende atto che la Commissione ha voluto recuperare in quindici giorni i ritardi di anni e precisa che la sua assenza dal Comitato ristretto è stata volontaria, riservandosi egli di discutere il provvedimento direttamente in Commissione.

Di fronte ad uno Stato incapace perfino di censire i lavoratori stranieri in Italia, di fronte al fatto che sulla regolarizzazione delle posizioni attuali la Commissione ha varato solo due articoli fuffosi, ritiene facile prevedere che il fenomeno sia destinato ad accentuarsi e, con esso, lo sfruttamento di questi lavoratori, occupati nei mestieri più umili, più dequalificati, più sottopagati. D'altronde, nessun effetto rilevante ebbe il provvedimento amministrativo di regolarizzazione varato nel 1982 dal Ministero dell'interno.

Ciò che è certo è che, con un ulteriore allarme per la sicurezza interna, con le povertà nuove e vecchie del Mezzogiorno rischiano di entrare ora in concorrenza anche le povertà del terzo e quarto mondo.

Per tutto questo complesso di motivi il suo gruppo si asterrà sul provvedimento.

Il deputato Luigi ARISIO osserva che sarà la realtà a dire quale sia la vera portata del provvedimento, ma che è probabile che si verifichi una situazione di

concorrenza fra le fasce più povere della nostra popolazione e gli immigrati dai paesi extracomunitari.

Invita, perciò, il Governo e le forze politiche, convinto come è della necessità di manifestare con questo disegno di legge solidarietà umana nei confronti dei più sfortunati, a garantire comunque la tutela degli strati più deboli della nostra popolazione.

Il deputato Fortunato BIANCHI, dopo aver espresso parole di vivo apprezzamento per l'impegno del relatore, ed aver ringraziato il Governo, tanto i rappresentanti del Lavoro quanto il rappresentante dell'Interno, per il contributo al varo del provvedimento, osserva che con l'approvazione di questa legge si compie un doveroso atto di adempimento agli impegni assunti dal nostro paese in sede internazionale.

Si dichiara altresì convinto che queste norme serviranno alla promozione umana e civile dei lavoratori provenienti dalle zone più povere e deboli del mondo, contribuendo a dissolvere l'equivoco in base al quale qualcuno ritiene ingiustamente che ogni immigrato clandestino sia un terrorista, e annuncia pertanto il voto convintamente favorevole della democrazia cristiana ad una legge che rende più ampia e vera la democrazia nel nostro paese.

Il relatore Franco FOSCHI ringrazia vivamente tutti i gruppi e i deputati della Commissione che hanno attivamente collaborato al varo del testo, e ringrazia anche l'opposizione di destra per aver comunque scelto di non attestarsi su una posizione che respingesse le possibilità di affermazione dei diritti dell'uomo.

Il sottosegretario di Stato per l'interno Raffaele COSTA dichiara di ritenere molto importante la normativa di sanatoria, recata dalla legge, che coinvolgerà decine di migliaia di lavoratori, ma anche le altre norme, dalla cui efficacia a regime dipenderà l'inserimento legale, e di con-

seguenza il controllo dei nuovi immigrati in Italia.

Restano aperti taluni problemi, quali quelli inerenti proprio al controllo, e ritiene pertanto che il disegno di legge presentato dal ministro dell'interno, che sta proseguendo il suo *iter* nella II Commissione della Camera, sia destinato a completare questo disegno normativo, insieme con il provvedimento sui rifugiati politici.

Il Presidente Vincenzo MANCINI osserva che la conclusione di questo *iter* dimostra l'inutilità del tentativo di rimuovere i problemi, che devono invece essere affrontati con senso di solidarietà umana e, per chi crede, cristiana.

La Commissione approva quindi a scrutinio segreto finale il provvedimento nel suo complesso.

#### Disegno di legge:

**Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (3561).**

(Parere della I, della II e della V Commissione).

*(Seguito della discussione e istituzione di un Comitato ristretto).*

Il Presidente Vincenzo MANCINI, non essendovi iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali, aperta nella seduta del 30 aprile scorso.

Il deputato Francesco SAMA chiede un breve rinvio in Comitato ristretto, poiché la prevista riunione del gruppo informale di lavoro, convocata per questa mattina, non si è svolta.

Il deputato Marte FERRARI concorda con il deputato Samà.

Il Presidente Vincenzo MANCINI propone quindi l'istituzione di un Comitato ristretto, per l'esame dell'articolato, che si riunirà domattina alle 8,30.

La Commissione concorda.

## SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Il Presidente Vincenzo MANCINI comunica alla Commissione che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio sui disegni di legge n. 2158 e n. 3407, la cui discussione è pertanto rinviata ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

## IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1986, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pino Leccisi.

## Proposte di legge:

Ferrari Marte ed altri: *Norme per la ricostituzione delle posizioni assicurative previdenziali dei lavoratori rimpatriati dalla Libia (2303);*  
Cristofori ed altri: *Ricostruzione nell'assicurazione obbligatoria italiana delle posizioni assicurative dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia (3094).*

(Parere della I, della III e della V Commissione).

*(Rinvio dell'esame).*

Il Presidente Vincenzo MANCINI comunica la richiesta del relatore, indisposto, di rinviare ad altra seduta l'esame del provvedimento.

La Commissione acconsente.

## Proposte di legge:

Cristofori: *Riconoscimento e disciplina delle attività professionali di relazioni pubbliche (148).* (Parere della I, della II, della IV, della V e della XII Commissione);

Francese ed altri: *Riconoscimento e disciplina delle attività professionali e relazioni pubbliche (571).*

(Parere della I, della II, della IV, della V e della XII Commissione);

Facchetti: *Riconoscimento e disciplina dell'attività professionale di relazioni pubbliche (2983).* (Parere della I, della II, della IV e della V Commissione).

*(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).*

Il deputato Marte FERRARI illustra il seguente testo unificato delle proposte di legge, del quale propone il trasferimento in sede legislativa:

## ART. 1.

*(Nozioni dell'attività professionale di relazioni pubbliche).*

1. Ai fini della presente legge svolge attività professionale di relazioni pubbliche colui che, nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo, ovvero in qualità di amministratore, dirigente o dipendente di una impresa avente come oggetto di attività l'esercizio per conto terzi delle relazioni pubbliche, collabori in modo continuativo o prevalente con enti, società, imprese o persone fisiche nella programmazione, progettazione, direzione o esecuzione di iniziative finalizzate, alternativamente o congiuntamente tra loro:

a) ad informare il pubblico sull'organizzazione, l'attività o i programmi del soggetto committente al fine di promuovere l'immagine;

b) a consentire la conoscenza, da parte del soggetto committente, dell'opinione del pubblico sull'organizzazione, l'attività o i programmi del soggetto stesso;

c) a creare, stabilire e sviluppare i rapporti tra il soggetto committente e la comunità, tramite gli opportuni mezzi di comunicazione e l'organizzazione di attività specifiche dirette a tal fine;

d) rappresentare gli interessi del soggetto committente o del datore di lavoro presso gli organi centrali e periferici dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di altri enti pubblici, anche al fine di un rapporto informativo reciproco.

2. Ai fini della presente legge non è considerata attività professionale di relazioni pubbliche quella svolta da amministratori, dirigenti o dipendenti di enti pubblici, associazioni, società, imprese, quando tale attività si svolga fuori dall'ambito delle funzioni di un organo o ufficio interno di dette organizzazioni a ciò specificatamente ed esclusivamente preposto.

#### ART. 2.

*(Elenco professionale).*

Chiunque intenda svolgere professionalmente attività di relazioni pubbliche deve chiedere l'iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla commissione di cui all'articolo 7.

A detto elenco possono essere iscritti:

1) coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge possono dimostrare con documentazione rilasciata dal committente o datore di lavoro di svolgere attività di relazioni pubbliche;

2) coloro i quali, dopo l'entrata in vigore della presente legge, intendono svolgere professionalmente attività di relazioni pubbliche; in tal caso la relativa documentazione deve essere presentata entro un anno dalla data di iscrizione pena la cancellazione dall'elenco.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al primo comma sono:

a) che il soggetto richiedente abbia compiuto la maggiore età;

b) che il soggetto richiedente non abbia subito nell'ultimo decennio condanne penali definitive per reati contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o contro la moralità pubblica e il buon costume;

c) che il soggetto richiedente goda dei diritti civili e non sia stato interdetto dai pubblici uffici;

d) che il soggetto richiedente non sia stato cancellato dall'elenco a norma degli articoli 8 e 9 nei due anni precedenti alla domanda di iscrizione.

Nell'elenco di cui al primo comma devono essere indicati i dati anagrafici di ciascun iscritto, nonché il rispettivo domicilio professionale, distinto dal luogo di abituale dimora, e le successive modificazioni.

#### ART. 3.

*(Correttezza professionale).*

Nello svolgimento della sua attività, il professionista di relazioni pubbliche deve adoperarsi per garantire il pieno rispetto dei diritti della persona e la genuinità del flusso di informazioni tra il soggetto committente ed il pubblico. Deve in particolare:

1) astenersi da qualsiasi iniziativa o attività che violi il diritto delle persone alla riservatezza, all'immagine, o al nome, o che rechi loro molestia;

2) astenersi dal fare uso di informazioni o commenti falsi o che possano trarre in inganno chi ne è destinatario;

3) curare che ogni iniziativa di relazioni pubbliche sia chiaramente qualificata come tale nelle pubblicazioni, trasmissioni, comunicazioni scritte o verbali, attraverso le quali l'iniziativa stessa si svolge;

4) curare che nelle pubblicazioni, trasmissioni, comunicazioni scritte o verbali, attraverso le quali si svolge una iniziativa di relazioni pubbliche, sia chiaramente indicato il soggetto committente o datore di lavoro, dal quale o nell'interesse del quale l'iniziativa stessa è stata promossa;

5) nei sondaggi di opinione astenersi dall'applicare qualsiasi procedura o metodo di rilevazione ed elaborazione dei dati che tenda ad una falsificazione del risultato, nonché fornire al committente o datore di lavoro e agli organi di informazione che ne dovessero pubblicare i risultati, tutte le informazioni richieste sul periodo della rilevazione, sul campione rappresentativo, nonché sul metodo stesso.

## ART. 4.

*(Obblighi di informazione).*

Il professionista di relazioni pubbliche deve informare, se richiesto, ognuno dei suoi committenti dell'identità di ognuno degli altri suoi committenti. Egli deve inoltre informare il proprio committente, o datore di lavoro, di qualsiasi compenso o premio eventualmente ricevuto, per l'opera svolta nel suo interesse, da terzi.

## ART. 5.

*(Segreto professionale).*

Il professionista di relazioni pubbliche è obbligato al segreto professionale nei confronti del suo committente a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate che quest'ultimo gli abbia comunicato in funzione dell'attività di relazioni pubbliche, con specifica richiesta di non divulgazione.

## ART. 6.

*(Esercizio abusivo della professione di relazioni pubbliche).*

Qualora una delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge venga svolta da soggetti non iscritti all'elenco dei professionisti di relazioni pubbliche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 348 del codice penale.

## ART. 7.

*(Commissione per la tenuta dell'elenco).*

Ai fini della tenuta dell'elenco di cui all'articolo 2, del controllo sul rispetto delle norme di deontologia professionale da parte degli iscritti, è istituita una commissione composta da:

a) un magistrato con grado di consigliere di Cassazione, con funzioni di presidente;

b) tre membri, eletti dagli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, secondo

modalità determinate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In sede di prima applicazione della presente legge i tre membri vengono scelti tra le persone designate dalle associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei professionisti di relazioni pubbliche, che abbiano svolto correttamente per almeno cinque anni attività di relazioni pubbliche con carattere di continuità e prevalenza rispetto ad altre attività professionali;

c) tre membri del CNEL, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e datori di lavoro;

d) un membro designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di segretario.

Ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni di cui alla lettera b) del comma precedente, dovrà essere verificata la coerenza dello statuto di ciascuna associazione rispetto ai principi di deontologia professionale contenuti nella presente legge.

I componenti della commissione sono nominati e sostituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che procura quanto necessario per il suo funzionamento. La commissione dura in carica tre anni.

## ART. 8.

*(Sanzioni).*

La commissione di cui all'articolo precedente adotta nei confronti di chi violi le norme di correttezza professionale contenute negli articoli 3, 4 e 6 le seguenti sanzioni:

- 1) ammonizione;
- 2) censura;
- 3) sospensione dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 2;
- 4) cancellazione dall'elenco stesso.

Le sanzioni devono essere motivate.

Le sanzioni più gravi possono essere adottate anche nei confronti di chi non abbia subito in precedenza sanzioni minori, e nei casi di recidiva in infrazioni già punite con sanzioni minori.

La sanzione della censura viene eseguita mediante pubblicazione del provvedimento e della relativa motivazione nei giornali, riviste o trasmissioni televisive o radiofoniche, indicati nel provvedimento stesso. Le spese della pubblicazione sono poste a carico del soggetto al quale la sanzione è stata inflitta; possono tuttavia essere anticipate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La sospensione dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 2 può essere disposta per periodi di durata non inferiore a 30 giorni e non superiore ad un anno.

#### ART. 9.

##### *(Procedimento per l'adozione delle sanzioni).*

La Commissione di cui all'articolo 7 avvia il procedimento per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 su proposta di uno dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'avviso di apertura del procedimento con l'indicazione precisa dell'infrazione per la quale si procede, deve essere notificato a mezzo di ufficiale giudiziario a tutti coloro ai quali l'infrazione stessa sia imputabile. Con l'avviso devono essere anche notificate la data e l'ora della seduta della Commissione nella quale il caso verrà discusso; tra tale data e la data della notificazione devono trascorrere almeno quindici giorni liberi.

Coloro contro i quali è stato avviato il procedimento hanno diritto ad essere sentiti, anche con l'assistenza di un avvocato o altro difensore, e possono presentare alla commissione memorie scritte.

Dello svolgimento della seduta viene redatto verbale, che deve rimanere a disposizione del pubblico.

Il provvedimento è deciso dalla commissione a maggioranza dei presenti; esso è nullo se alla seduta ed alla decisione hanno partecipato meno dei tre quinti dei membri della commissione, o non ha partecipato il presidente. Il provvedimento viene immediatamente notificato a coloro contro i quali si è proceduto, a mezzo di ufficiale giudiziario, e può essere impugnato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

L'esecuzione delle sanzioni della censura, della sospensione o della cancellazione deve avvenire non prima di sessanta giorni e non oltre novanta giorni dalla data della notificazione, salvo il caso di provvedimento sospensivo del tribunale amministrativo regionale competente.

Delle sanzioni adottate viene tenuto un pubblico registro a cura della commissione.

#### ART. 10.

##### *(Cancellazione dall'elenco professionale).*

Deve essere cancellato dall'elenco di cui all'articolo 2 chi non eserciti con continuità l'attività professionale.

La cessazione dell'esercizio continuativo dell'attività professionale si presume quando in due anni consecutivi l'iscritto abbia denunciato un reddito annuo professionale imponibile ai fini dell'IRPEF mediamente inferiore a lire sei milioni annui. Non è ammessa la prova contraria.

Il limite di reddito di cui al comma precedente è rivalutato ogni anno, a partire dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, in base all'indice calcolato dall'ISTAT per la scala mobile dei lavoratori dell'industria.

Tutti gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 2 sono tenuti, a pena della sospensione dell'iscrizione, a trasmettere alla commissione nazionale di controllo copia fotostatica della propria dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF, entro trenta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per i primi due anni successivi alla prima iscrizione nell'elenco; non si applicano, altresì, quando il requisito di cui al secondo comma sia venuto meno in conseguenza di impedimento dell'attività professionale derivante da malattia o infortunio adeguatamente documentati.

La cancellazione è disposta inoltre quando venga meno uno dei requisiti per l'iscrizione di cui al terzo comma dell'articolo 2.

#### ART. 11.

*(Disciplina delle attività di pubbliche relazioni nei confronti di organi legislativi o amministrativi).*

I soggetti che, ai sensi dell'articolo 1, svolgano, per incarico di enti, imprese o persone fisiche, attività di pubbliche relazioni nei confronti del Parlamento, del Governo, di consigli o giunte regionali, provinciali o comunali, o di organi amministrativi territoriali, ovvero di singoli membri di tali organi, sono tenuti ad iscriversi in appositi registri istituiti presso ciascuno degli organi suddetti, indicando le generalità e la natura del committente o datore di lavoro; sono inoltre tenuti a denunciare qualsiasi omaggio o beneficio di valore eccedente 1 milione di lire offerti nell'esercizio della propria attività, ai membri dei suddetti organi o loro familiari, indicandone l'ammontare e la destinazione, e chiedendone l'annotazione nel registro al quale sono iscritti.

#### ART. 12.

*(Copertura finanziaria).*

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, valutabili per l'anno 1986 in lire 50 milioni, si provvede con apposita disposizione da inserirsi nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

#### ART. 13.

*(Entrata in vigore).*

La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I deputati Fortunato BIANCHI, Angela FRANCESE, Luigi ARISIO ed Angelo MANCUSO concordano, a nome dei rispettivi gruppi, con il relatore, con riserva di presentare emendamenti in sede legislativa.

Il deputato Michele FLORINO dichiara la contrarietà del suo gruppo al trasferimento di sede.

Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pino LECCISI comunica l'assenso del Governo al trasferimento di sede, con riserva di ulteriori modifiche.

Il Presidente Vincenzo MANCINI si riserva infine di acquisire gli assensi dei quattro quinti più uno dei componenti la Commissione, a norma dell'articolo 92, ultimo comma del regolamento.

#### Proposta di legge:

**Cristofori ed altri: Istituzione del Fondo di previdenza per i membri degli Istituti religiosi e delle società di vita apostolica (1739).**

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Il relatore Luciano AZZOLINI ricorda che, mentre la legge n. 903 del 1973 ha risolto il problema previdenziale del clero secolare, occorre ora provvedere egualmente, anche a seguito di una sentenza della Corte costituzionale, quanto al clero regolare, estendendo ad esso il sistema di sicurezza sociale, specialmente in considerazione del rilievo generale dell'attività che si svolge all'esterno dei vari ordini religiosi.

La proposta di legge in esame mira quindi ad istituire un apposito Fondo di previdenza presso l'INPS, che dia titolo alle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, a somiglianza di quanto avviene per la generalità dei lavoratori.

Propone quindi l'istituzione di un Comitato ristretto per l'ulteriore esame dell'articolato.

Il deputato Marte FERRARI chiede che si svolga compiutamente un esame preliminare del provvedimento, data la sua rilevanza e complessità anche tecnica.

Il Presidente Vincenzo MANCINI prende atto di questa richiesta e rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Sospende quindi la seduta perché è stata disposta la revoca delle convocazioni delle Commissioni e ne rinvia la ripresa al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, per l'esame, in riunione congiunta, da parte delle Commissioni V e XIII, del decreto-legge recante fiscalizzazione degli oneri sociali e, quindi, da parte della XIII Commissione, del disegno di legge n. 3716 e per la riunione dell'Ufficio di Presidenza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,55.

#### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1986, ORE 14,40. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pino Leccisi e Gianfranco Conti Persini.

#### Disegno di legge:

**Celebrazione del 40° anniversario della fondazione della Repubblica nella giornata del 2 giugno 1986 (3716).**

(Parere della II Commissione).

(Discussione e approvazione).

Il Presidente relatore Vincenzo MANCINI, dopo aver dichiarato aperta la discus-

sione sulle linee generali, riferisce favorevolmente sul provvedimento, che propone di celebrare per quest'anno la festa nazionale del 2 giugno nella data in cui essa cadrà effettivamente, pur trattandosi di un giorno feriale, per solennizzare il 40° anniversario della fondazione della Repubblica.

Restano ferme, ovviamente, le norme vigenti in tema di festività nazionali e il Governo potrà comunque adoperarsi perché siano impartite le disposizioni amministrative necessarie.

Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pino LECCISI concorda e si impegna nel senso richiesto dal Presidente.

Il deputato Marte FERRARI condivide l'opportunità di solennizzare in questo modo il 2 giugno, soprattutto considerando come l'importantissima festa del 25 aprile, che ne costituì il presupposto storico, sia quest'anno davvero passata in secondo piano.

Concorda quindi con l'interpretazione data dal Presidente e dal Governo, nel senso che il 2 giugno costituirà una giornata retribuita.

Il deputato Novello PALLANTI giudica positivo il fatto che si tenda a celebrare così solennemente, anche se solo per quest'anno, l'anniversario della Repubblica.

Ritiene peraltro che debbano essere chiari gli effetti economici della norma e pertanto, pur concordando con il Presidente e il rappresentante del Governo, che hanno precisato che si tratterà di una festività retribuita, in considerazione dell'esperienza, che ha dimostrato la capiosità di certe interpretazioni delle leggi, il gruppo comunista presenterà un emendamento che chiarisca questa circostanza.

Il deputato Luigi ARISIO concorda con l'intento del provvedimento e con la interpretazione che di esso hanno dato il

Presidente e il rappresentante del Governo.

Dopo che il Presidente relatore Vincenzo MANCINI ha dichiarato chiusa la discussione sulle linee generali e ha, insieme con il rappresentante del Governo, dichiarato di rinunciare alla replica, la Commissione passa all'articolo 1, che è del seguente tenore:

Per l'anno 1986, 40° anniversario della fondazione della Repubblica, la celebrazione della festa nazionale ha luogo il giorno lunedì 2 giugno.

Ad esso è stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, in fine, aggiungere le seguenti parole:* Agli effetti retributivi si applicano le norme vigenti per le festività nazionali.

PALLANTI, DANINI, LOPS, SANFILIPPO.

Il deputato Marte FERRARI invita i presentatori a ritirarlo, perché è del tutto ovvio che il trattamento retributivo della domenica, giorno nel quale è stato finora festeggiato il 2 giugno, sarà trasferito al lunedì.

La Commissione approva l'emendamento; approva quindi l'articolo 1, come modificato, e l'articolo 2, nel testo del Governo, che reca la clausola di entrata in vigore della legge.

Su proposta del deputato Marte FERRARI, la Commissione concorda quindi di fissare un termine di 30 minuti per lo svolgimento delle operazioni per la votazione finale.

La Commissione approva quindi, all'unanimità, con voto segreto finale, il provvedimento nel suo complesso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 15,50.